



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA

Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

Verbale n. 3 del 25 marzo 2019

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di marzo alle ore 16:00, regolarmente convocata con lettera d'invito del Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala Gruppi la Commissione consiliare.

Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata **pubblica**.

Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:					
CUSUMANO Giacomo	Presidente	P	BITONCI Massimo**	Capogruppo	AG
PASQUALETTO Carlo	V.Presidente	A	MOSCO Eleonora	Capogruppo	P
MONETA Roberto Carlo	V.Presidente	P	COLONNELLO Margherita	Componente	A
BERNO Gianni	Capogruppo	P	MARINELLO Roberto	Componente	A
RAMPAZZO Nicola*	Capogruppo	AG	TARZIA Luigi	Componente	P
SCARSO Meri	Capogruppo	A	SANGATI Marco*	Consigliere	P
FORESTA Antonio	Capogruppo	P	LUCIANI Alain**	Consigliere	P
PELLIZZARI Vanda	Capogruppo	P			
CAVATTON MATTEO	Capogruppo	P			
*Il capogruppo Rampazzo delega il consigliere Sangati					
**Il capogruppo Bitonci delega il consigliere Luciani					

Sono presenti, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale:

- l'Assessore con delega all'Avvocatura Civica Diego Bonavina;
- il Capo Settore Risorse Finanziarie Dr. Pietro Lo Bosco;
- il Funzionario con Posizione Organizzativa del Settore Risorse Finanziarie Dr. Antonio Montanini;
- il Capo Servizio Contenzioso Civile e Penale del Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura Avv. Vincenzo Mizzoni.

Sono, altresì, presenti in qualità di uditori Michele Russi, Monti Roberto.

Segretari presenti: Grazia D'Agostino e Massimiliano Cacco.

Segretario verbalizzante: Massimiliano Cacco

Alle ore 16,15 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

- Esame della proposta di deliberazione di G.C. n.2019/0153 del 19/03/2019 avente ad oggetto: "Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera A) del D. Lgs. 267/2000, in relazione alla sentenza n.687/18 del 29/11/2018 depositata il 25/01/2019 – Parte attrice B.S. e G.E. Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021.
- Varie ed eventuali.

Presidente Cusumano	Saluta i presenti e introduce l'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno: "Esame della proposta di deliberazione di G.C. n.2019/0153 del 19/03/2019 avente ad oggetto: "Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera A) del D. Lgs. 267/2000, in relazione alla sentenza n.687/18 del 29/11/2018 depositata il 25/01/2019 – Parte attrice B.S. e G.E. Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021". Passa la parola all'Assessore Bonavina per la trattazione dell'argomento.
Assessore Bonavina	Saluta i presenti e cede la parola all'Avv. Mizzoni che ha gestito direttamente la questione.

Avv. Mizzoni	Spiega che: viene riscontrata l'esistenza di un debito fuori bilancio pari ad euro 20.293,32 maturato a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Venezia Sez. Lavoro n. 687/2018 del 29/11/2018, che ha deciso una vertenza tra il Comune di Padova e due ex dipendenti di un'impresa appaltatrice che ha eseguito alcuni lavori per conto del Comune nel periodo risalente al 2010. Le due ex dipendenti si erano rivolte al Comune di Padova, in quanto soggetto committente, chiedendo il pagamento diretto delle retribuzioni spettanti e delle competenze di fine rapporto. Durante la procedura di liquidazione sopraggiungeva il fallimento dell'impresa appaltatrice, aprendo il problema a chi si doveva legittimamente pagare il debito, ossia alla curatela fallimentare oppure alle ex dipendenti della ditta medesima. Considerato che la richiesta delle lavoratrici aveva natura extra giudiziale, si è scelto di effettuare il pagamento a favore della curatela fallimentare, estinguendo l'intero debito che si aveva nei confronti dell'impresa appaltatrice per i lavori effettivamente eseguiti. Da questo momento è cominciata la vera e propria controversia legale, con notifica al Comune di Padova, da parte delle due ex dipendenti, del decreto ingiuntivo, contro il quale l'Ente comunale si è opposto davanti al Tribunale di Padova Sezione Lavoro. Con sentenza del 2015 il Tribunale di Padova ha integralmente accolto l'opposizione avanzata dal Comune e ha rigettato tutte le domande di pagamento delle mensilità (da gennaio a novembre) presentate dalle controparti. Le dipendenti hanno successivamente proposto appello davanti alla Corte di Venezia che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo il diritto alle ex dipendenti di essere pagate in quota parte per un periodo circoscritto e correlato all'effettiva esecuzione delle opere oggetto dell'appalto. E' stata riconosciuta efficacia vincolante alla domanda originariamente formulata in via stragiudiziale, che ha legittimato le stesse ad un'azione autonoma nei confronti della stazione appaltante. Considerando l'iter valutativo del Giudice d'Appello non si ravvisa l'opportunità di ricorrere in Cassazione. Una volta liquidate le due ex dipendenti, il Comune ha il diritto di subentrare <i>ex lege</i> nel passivo fallimentare dell'impresa appaltatrice (art. 61 della legge fallimentare).
Cons. Cavatton	Chiede di conoscere l'importo che dovrebbe spettare al Comune una volta che lo stesso sia subentrato alle due ex dipendenti.
Avv. Mizzoni	Indica gli importi che sono riportati sul testo di delibera.
Ore 16,30	Esce il Consigliere Cavatton.
Cons Luciani	Partendo dal presupposto che i dipendenti di una ditta appaltatrice hanno diritto di rivalersi sul committente, chiede come mai si è deciso di andare in causa anziché tentare una trattativa o proporre una transazione con le ex dipendenti.
Avv. Mizzoni	Risponde precisando che la giurisprudenza non è univoca, tant'è che il giudice di primo grado ha dato ragione al Comune di Padova.
Cons. Luciani	Propone di controllare bene e meglio le imprese che svolgono lavori in appalto per conto del Comune, per evitare di trovarci con ditte che poi falliscono.
Assessore Bonavina	Precisa che la richiesta originaria delle due ex dipendenti era superiore a quanto effettivamente dovuto e che è stato stabilito dalla Corte d'Appello. Non sempre chi fa la domanda ha ragione. E' giusto che ci sia un organismo terzo, in questo caso il Tribunale, che accerta chi ha ragione e stabilisce il giusto pagamento, anche per evitare il rischio di incorrere in danni erariali.
Dott. Lo Bosco	Conferma che la giurisprudenza non è univoca, si trattava di scegliere se pagare le ex dipendenti oppure l'impresa. E' stata fatta una scelta che il giudice di primo grado ha accolto dando pienamente ragione al Comune di Padova, ma che è stata poi parzialmente riformata in Appello. La sentenza farà "scuola" per altre situazioni analoghe che si dovessero presentare in futuro.
Presidente Cusumano	Considerato che le ex dipendenti chiedevano in origine il pagamento di 11 mensilità, mentre la Corte d'Appello ha riconosciuto la liquidazione di 4 mensilità, desidera avere una spiegazione in merito.
Avv. Mizzoni	Risponde precisando che le ex dipendenti avevano promosso un'azione con la quale chiedevano una liquidazione che considerava l'intera durata dell'appalto, mentre la Corte d'Appello ha riconosciuto solo il periodo effettivamente lavorato.
Presidente Cusumano	Alle ore 16,40 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i partecipanti e chiude la seduta.

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Massimiliano Cacco